

Il Decreto Ministeriale 29 ottobre 2007 detta, all'articolo 1, i criteri generali e le percentuali di ripartizione dei contributi tra le diverse Fondazioni lirico-sinfoniche. Con la definitiva scomparsa del "parametro storico", che prevedeva l'erogazione di una significativa quota di fondi in base ai contributi già ricevuti nel passato, sono stati valorizzati i parametri legati alla gestione, alla produzione ed alla qualità (Tabella 1).

Tabella 1 Quadro riassuntivo dei parametri di assegnazione contributi (2013)

Tipo	Descrizione	Percentuale
Parametro della gestione	La quota è determinata in considerazione dei costi di produzione connessi agli organici funzionali approvati, con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal minimo tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. All'interno di questa percentuale sono calcolate 2 sub quote pari al 2% finalizzate a premiare gli interventi di riduzione delle spese	65%
Parametro della produzione	La quota viene erogata in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività offerta da ciascuna Fondazione nell'anno di pertinenza, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione	25%
Parametro della qualità	La quota è determinata in considerazione della qualità artistica dei programmi	10%

Fonte: Decreto Ministeriale 29 ottobre 2007

L'articolo 2 stabilisce "gli indicatori di rilevazione della produzione di cui all'art. 1 lett. c) sono espressi in punteggi da attribuire alla produzione suddivisa per generi, con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione" (comma 1). Il sistema dei punteggi è riassunto nella tabella seguente.

Tabella 2 Punteggi attribuiti alla produzione (2013)

Produzione per generi		Punti
Lirica	oltre i 150 elementi in scena ed in buca	11
(almeno 45 professori d'orchestra)	oltre i 100 elementi in scena ed in buca	10
	fino a 100 elementi in scena ed in buca	6,5
Balletto	con orchestra	4
	con orchestra e proprio corpo di ballo o di altra Fondazione	4+1
	con orchestra e numero di tersicorei non inferiore a 45	5,5
	con orchestra con proprio corpo di ballo o di altra Fondazione e numero di tersicorei non inferiore a 45	5,5+1
	con base registrata	2
	con base registrata con proprio corpo di ballo o di altra Fondazione	2+1
Concerto	sinfonico corale	2,5
	sinfonico	2
Opera lirica	in forma di concerto con oltre 100 elementi	5
	in forma di concerto fino a 100 elementi	3,25
	in forma di semiscenica con oltre 100 elementi	5
	in forma semiscenica fino a 100 elementi	3,25

Fonte: Decreto Ministeriale 29 ottobre 2007

Per le manifestazioni costituite da abbinamento di attività, anche di genere diverso, il punteggio attribuito a ciascuna è pari al 50% di quello previsto per l'attività corrispondente sino ad un massimo di due per manifestazione (comma 1 lett.c).

Per l'attività concertistica della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia i punteggi stabiliti nel comma 1 sono aumentati del 50%. I punteggi attribuiti alle manifestazioni effettuate dalla Fondazione Arena di Verona sono ridotti della metà" (comma 2).

Il comma 3 stabilisce che a decorrere dalla ripartizione afferente l'anno 2010, gli indicatori di rilevazione per la produzione sono integrati per il genere lirica di 11 punti con impiego di oltre 150 elementi in scena ed in buca orchestrale e per il genere balletto di 5,5 punti con orchestra e numero di tersicorei non inferiore a 45. Il comma 4 ammette la possibilità, per non più del 20% di ciascun genere, di conteggiare, utilmente ai fini del riparto FUS, spettacoli presso altri organismi ospitanti a patto che gli stessi non vengano sovvenzionati sul FUS per l'organismo ospitante.

L'articolo 3 fa riferimento alla ripartizione delle quote relative ai parametri espressi dall'articolo 1. Il comma 5 riguarda gli elementi qualitativi dell'attività proposta, valutando per ogni Fondazione:

- la validità del progetto artistico, la direzione artistica e alla entità e varietà dei titoli offerti;
- l'inserimento nei programmi di opere di compositori nazionali;
- la realizzazione di coproduzioni con enti operanti nel settore;
- l'incentivazione della produzione musicale nazionale, con particolare attenzione per la committenza di nuove opere e al loro allestimento in prima assoluta;
- gli incentivi adottati per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti, lavoratori, famiglie, giovani e disabili;
- lo spazio riservato alla musica ed al repertorio contemporaneo, alle giovani generazioni di artisti, all'innovazione del linguaggio;
- il numero di prove programmate;
- gli allestimenti realizzati da propri laboratori scenografici o da quelli di altre Fondazioni o teatri di tradizione;
- le attività collaterali come quelle rivolte al pubblico scolastico e universitario e quelle volte alla formazione professionale dei quadri ed alla educazione musicale della collettività;
- l'adeguatezza del cartellone di attività alla domanda, anche in relazione all'offerta degli esercizi precedenti.

L'articolo 4 prevede la partecipazione finanziaria dei privati: tale presenza è rappresentata dagli apporti al patrimonio ed alla gestione della Fondazione da parte di tutti i soggetti diversi dai partecipanti pubblici obbligatori. In virtù del contributo privato a favore delle Fondazioni si effettua una riduzione nella misura del 5% delle somme ottenute “quale apporto al patrimonio e contributi alla gestione da parte di soggetti privati” (comma 1).

L'articolo 5 definisce il procedimento di erogazione del contributo. Al comma 1 “le Fondazioni sono tenute a comunicare, entro il termine del 1° settembre dell'anno precedente quello cui afferisce la ripartizione, il valore dei minimi tabellari dell'organico funzionale approvato, i valori della produzione, la sintesi dell'attività con indicazione dei generi della produzione e delle singole rappresentazioni e esecuzioni”.

Le Fondazioni devono inviare entro il 1º novembre dell'anno precedente al finanziamento i programmi analitici dell'attività, pena la decadenza del contributo (comma 2).

La sovvenzione viene assegnata in due rate, salvo diverse disposizioni di legge, la prima entro il 28 febbraio, pari all'80% della quota; la seconda entro il 31 ottobre, pari al 20% (comma 3).

Al comma 4 si specifica che la prima rata viene versata solo dopo la "presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e di dichiarazione relativa all'attività effettivamente realizzata nell'anno precedente". Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del finanziamento, le Fondazioni, presentano il bilancio consuntivo accompagnato da una relazione analitica su quanto svolto.

Il Decreto Valore Cultura sopra citato stabilisce, per gli anni successivi al 2013, che "la quota di Fondo Unico per lo Spettacolo destinata alle Fondazioni liriche-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è attribuita a ciascuna Fondazione con decreto del Direttore Generale competente, sentita la competente Commissione Consultiva sulla base dei seguenti criteri":

- a) il 50% della quota è ripartito in considerazione dei costi di produzione derivanti dal programma di attività realizzati dalla Fondazione nell'anno precedente;
- b) il 25% della quota è ripartito in considerazione del miglioramento dei risultati di gestione, attraverso la capacità di reperire risorse.
- c) Il 25% della quota è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi.

Inoltre, per il triennio 2014-2016, una quota del 5% del FUS destinato alle Fondazioni lirico-sinfoniche è destinata a quelle Fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti.

Scheda normativa per le Fondazioni lirico-sinfoniche**Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91**

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2011, n. 117

Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del Decreto Legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2010, n. 100 (annullato dal Consiglio di Stato).

Sentenza della Corte Costituzionale n. 153 del 18 aprile 2011

Giudizio in tema di spettacolo e attività culturali.

Legge del 29 giugno 2010, n. 100

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 2007

Criteri generali e percentuali di ripartizione quota Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Decreto Ministeriale 28 febbraio 2006

Disposizioni in materia di coordinamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche (cd. cachettario)

Decreto Legge del 24 novembre 2000, n. 345

Disposizioni urgenti in materia di Fondazioni lirico-sinfoniche, convertito dalla Legge 26 gennaio 2001 n. 6.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 503 del 18 Novembre 2000

Giudizio di legittimità del Decreto Legislativo 23 aprile 1998, n. 134.

Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367

Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in Fondazioni di diritto privato.

Legge 14 agosto 1967, n. 800

Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali.

D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito in Legge 7 ottobre 2013, n. 112 (cd. decreto Valore Cultura)**D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito in Legge 29 luglio 2014, n. 106**

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.


2.2 Il contributo FUS per le Fondazioni lirico-sinfoniche

2.2.1 Il contributo stanziato e il contributo assegnato

Il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 ha stabilito le quote destinate ai settori dello spettacolo fissando le aliquote di riparto del "Fondo Unico per Spettacolo". Per le Fondazioni lirico-sinfoniche la percentuale è stata fissata al 47% del totale per un ammontare pari a € 182.866.319,72 successivamente rideterminato in € 182.404.849,01.

La figura seguente mostra l'andamento dei contributi derivanti dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) destinati alle Fondazioni lirico-sinfoniche negli ultimi sei anni, confrontando tale andamento a prezzi correnti e a prezzi costanti.

Figura 1 FUS – Fondazioni lirico-sinfoniche: andamento dello stanziamento (Euro a prezzi correnti e costanti)* (2006-2013)



Fonte: Elaborazione Osservatorio dello Spettacolo su dati su dati Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo e su dati ISTAT

*Per il calcolo dei valori a prezzi costanti si è utilizzato l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI(nt)) .

Lo stanziamento per l'anno 2013 a valere sul FUS a favore delle Fondazioni è € 182.866.319,72 (pari al 47%), calcolato a norma del D.M. 29 ottobre 2007 recante nuovi criteri per la ripartizione della quota del Fondo Unico per lo Spettacolo destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modifiche. La quota inizialmente fissata è stata successivamente rideterminata in € 182.404.849,01 pari alla disponibilità massima, in termini di competenza e di cassa, delle risorse allocate sul capitolo 6621 relativo appunto alle Fondazioni lirico-sinfoniche.

La Tabella 3 mette in evidenza la suddivisione dei fondi FUS tra le 14 Fondazioni lirico-sinfoniche, per l'anno 2013, considerando sia quanto stanziato che quanto effettivamente assegnato a causa dell'accantonamento previsto dall'I.G.B. per variazioni negative di bilancio e con indicazione della differenza tra i due valori.

Tabella 3 FUS - Fondazioni lirico-sinfoniche: soggetti beneficiari e contributo stanziato e assegnato (2013)

Regione	Provincia	Città	Soggetto	FUS 2013 (€)	FUS 2013 (€) rideterminato	Differenza (€)
Campania	NA	Napoli	Fond. Teatro S. Carlo di Napoli	12.618.043	12.586.201	31.842
Emilia Romagna	BO	Bologna	Fond. Teatro Comunale di Bologna	11.093.498	11.065.504	27.994
Friuli Venezia Giulia	TS	Trieste	Fond. Teatro Lirico G.Verdi di Trieste	9.920.298	9.895.264	25.034
Lazio	RM	Roma	Fond. Acc. Nazionale di Santa Cecilia	9.283.720	9.260.292	23.428
Lazio	RM	Roma	Fond. Teatro dell'Opera di Roma	19.053.202	19.005.121	48.082
Liguria	GE	Genova	Fond. Teatro Carlo Felice di Genova	9.371.713	9.348.063	23.650
Lombardia	MI	Milano	Fond. Teatro alla Scala di Milano	26.802.988	26.735.350	67.638
Piemonte	TO	Torino	Fond. Teatro Regio di Torino	13.117.033	13.083.932	33.101
Puglia	BA	Bari	Fond. Petruzzelli e Teatri di Bari	7.001.471	6.983.803	17.669
Sardegna	CA	Cagliari	Fond. Teatro Lirico di Cagliari	7.685.473	7.666.079	19.395
Sicilia	PA	Palermo	Fond. Teatro Massimo di Palermo	15.498.905	15.459.793	39.112
Toscana	FI	Firenze	Fond. Teatro Maggio Musicale Fiorentino	14.256.186	14.220.210	35.976
Veneto	VE	Venezia	Fond. Teatro La Fenice di Venezia	13.608.875	13.574.533	34.343
Veneto	VR	Verona	Fond. Arena di Verona	13.554.910	13.520.704	34.206
TOTALE				182.866.319	182.404.849	461.470

Fonte: Elaborazioni Osservatorio dello Spettacolo su dati Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo

La Tabella 4 mostra, invece, gli importi totali assegnati per singola Fondazione nel 2013 posti in relazione con gli stessi per il 2012, con la suddivisione per aree geografiche di appartenenza delle singole Fondazioni.

Tabella 4 FUS - Fondazioni lirico-sinfoniche: ripartizione dei beneficiari e del contributo assegnato per zona geografica (2013 e 2012)

Regione	Prov.	Città	Soggetto	Contributo 2012 (€)	Contributo 2013 (€)	Variazione 2013/2012 (%)
Piemonte	TO	Torino	Fond. Teatro Regio di Torino	13.914.490	13.083.932	-5,97%
Liguria	GE	Genova	Fond. Teatro Carlo Felice di Genova	9.837.101	9.348.063	-4,97%
Lombardia	MI	Milano	Fond. Teatro alla Scala di Milano	28.341.023	26.735.350	-5,67%
Nord Ovest				52.092.614	49.167.345	-5,62%
Friuli-Venezia Giulia	TS	Trieste	Fond. Teatro Lirico G.Verdi di Trieste	10.679.141	9.895.264	-7,34%
Veneto	VE	Venezia	Fond. Teatro La Fenice di Venezia	14.341.298	13.574.533	-5,35%
Veneto	VR	Verona	Fond. Arena di Verona	14.070.775	13.520.704	-3,91%
Emilia-Romagna	BO	Bologna	Fond. Teatro Comunale di Bologna	11.825.807	11.065.504	-6,43%
Nord Est				50.917.020	48.056.005	-5,62%
Lazio	RM	Roma	Fond. Acc. Nazionale di Santa Cecilia	9.825.758	9.260.292	-5,75%
Lazio	RM	Roma	Fond. Teatro dell'Opera di Roma	20.221.384	19.005.121	-6,01%
Toscana	FI	Firenze	Fond. Teatro Maggio Musicale Fiorentino	15.236.619	14.220.210	-6,67%
Centro				45.283.761	42.485.623	-6,18%
Campania	NA	Napoli	Fond. Teatro S. Carlo di Napoli	13.327.549	12.586.201	-5,56%
Puglia	BA	Bari	Fond. Petruzzelli e Teatri di Bari	7.035.087	6.983.803	-0,73%
Sud				20.362.636	19.570.004	-3,89%
Sicilia	PA	Palermo	Fond. Teatro Massimo di Palermo	16.539.551	15.459.793	-6,53%
Sardegna	CA	Cagliari	Fond. Teatro Lirico di Cagliari	8.192.498	7.666.079	-6,43%
Isole				24.732.049	23.125.872	-6,49%
TOTALE				193.388.080	182.404.849	-5,68%

Fonte: Elaborazioni Osservatorio dello Spettacolo su dati Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo

Come si può notare, nel complesso e rispetto al precedente periodo, il totale dei contributi nel 2013 è diminuito del 5,7% circa. La Fondazione che ha perso di più in termini percentuali nel 2013 rispetto al 2012 è stata la Fondazione Teatro Lirico G. Verdi di Trieste. Viceversa la Fondazione che ha perso di meno è stata la Fondazione Petruzzelli e Teatri Bari.

***3. Il Fondo Unico per lo Spettacolo
per le attività musicali***

PAGINA BIANCA

Indice

3.1 La normativa vigente e criteri di assegnazione	61
3.2 Il contributo FUS per le attività musicali	71
3.2.1 <i>Il contributo stanziato e il contributo assegnato</i>	71
3.2.2 <i>La distribuzione territoriale del contributo assegnato</i>	81

Indice delle tabelle

Tabella 1 Criteri per la determinazione della base quantitativa dei contributi per la musica per l'anno 2013	64
Tabella 2 Criteri per la determinazione della base qualitativa dei contributi per la musica (2013)	68
Tabella 3 Quadro riassuntivo dei criteri di assegnazione dei contributi per la musica (2013)	69
Tabella 4 FUS - Attività musicali: ripartizione dello stanziamento per l'anno 2013 per sotto-settore	74
Tabella 5 FUS per attività musicali (2013): ripartizione del numero di istanze presentate, accolte per sotto-settore	76
Tabella 6 FUS -Attività musicali - prime istanze: ripartizione del numero di assegnazioni e del contributo assegnato per sotto-settore (2013)	77
Tabella 7 FUS – Attività musicali: ripartizione del numero di assegnazioni e del contributo assegnato per sotto-settore (2013 e 2012)	78
Tabella 8 Ripartizione del contributo FUS per progetti speciali (2013)	78
Tabella 9 Attività all'estero: ripartizione del numero di beneficiari (tournée) e del contributo FUS per macro-area di destinazione (2013)	79
Tabella 10 FUS – Attività musicali: ripartizione del numero di assegnazioni e del contributo assegnato per regione (2013)	79

Indice delle figure

Figura 1 FUS – Attività musicali: andamento dello stanziamento (Euro a prezzi correnti e costanti) (2006-2013)	71
Figura 2 FUS - Attività musicali: ripartizione del contributo assegnato per sotto-settore (2013)	75
Figura 3 FUS - Attività musicali: ripartizione del contributo assegnato per regione (2013)	82

PAGINA BIANCA

3.1 La normativa vigente e criteri di assegnazione

La normativa di riferimento per le attività musicali, ancora per il 2013, è il Decreto Ministeriale 9 novembre 2007 recante "Criteri e modalità di erogazione dei contributi a favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163". Il decreto opera in ottemperanza alle linee guida dettate dalla Legge n.800 del 14 agosto 1967, normativa di base per il settore musicale emanata per riordinare il comparto e per disciplinare i criteri di assegnazione dei contributi.

Il D.M. 9 novembre 2007 è suddiviso in 21 articoli:

- a) gli articoli da 1 a 7 fanno riferimento ai criteri qualitativi e quantitativi per accedere al finanziamento, ai termini di presentazione della domanda ed alla decadenza del contributo;
- b) gli articoli da 8 a 19 descrivono i vari sotto-settori che compongono le attività musicali e le caratteristiche attraverso le quali i soggetti possono accedere al contributo statale;
- c) gli articoli 20 e 21 indicano le disposizioni finali e l'entrata in vigore del decreto.

L'articolo 2 al comma 1 stabilisce che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, attraverso la Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo, eroga contributi ai soggetti che svolgono attività musicali, come previsto dalla Legge n. 800 del 1967, tramite gli stanziamenti destinati alle attività musicali previsti dal Fondo Unico per lo Spettacolo istituito dalla Legge n. 163 del 30 aprile 1985.

L'articolo prosegue (comma 2) con l'elenco delle attività musicali che possono essere finanziate: lirica, concertistiche e corali, festival e rassegne, concorsi e corsi di perfezionamento professionale, promozione, complessi bandistici e attività all'estero.

Al comma 3 vengono elencati gli obiettivi che il Ministero intende perseguire:

- a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana, l'innovazione anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie ed il sostegno ai vari linguaggi musicali con particolare attenzione alla contemporaneità;
- b) consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura musicale anche attraverso specifiche iniziative di formazione, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
- c) favorire il riequilibrio territoriale tra le regioni e le province autonome;

- d) promuovere nella produzione musicale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili anche favorendo il ricambio generazionale;
- e) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
- f) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio musicale;
- g) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico ed organizzativo;
- h) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;
- i) sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità tra organismi qualificati nazionali ed esteri.

Infine, al comma 4 è stabilito che il Direttore Generale per lo Spettacolo dal Vivo con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione Consultiva per la Musica ed acquisito il parere della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province Italiane (UPI) e dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entità delle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori musicali, dei soggetti, e dei progetti.

L'articolo 3 definisce i "criteri generali di determinazione della base quantitativa e di attribuzione del contributo", e nello specifico (comma 1), "Il contributo è determinato sulla base delle voci di costo, previste nel preventivo finanziario, riconosciute ammissibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 4, nonché sulla base della valutazione qualitativa del progetto artistico di cui all'articolo 5".

Il contributo statale non può superare il pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario (comma 2).

Per la determinazione della base quantitativa (comma 3) vengono presi in considerazione determinati costi in relazione alle diverse attività:

- a) per l'attività lirica gli oneri previdenziali ed assistenziali che complessivamente l'organismo musicale soggetti terzi impiegati prevedono di versare presso qualsiasi ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti al personale comunque utilizzato;

- b) per le istituzioni concertistiche-corali, i costi previdenziali ed assistenziali come alla lett. a);
- c) per le attività concertistica e corale, i compensi dei soggetti musicali ospitati, i costi previdenziali e assistenziali come alla lett. a), per le attività corali per le quali non sono previsti compensi sono considerati i costi di viaggio e soggiorno;
- d) per i festival e le rassegne, gli oneri previdenziali e assistenziali come alla lett. a), i compensi dei soggetti musicali ospitati e della pubblicità Per le rassegne corali e di musica popolare con formazioni che non percepiscono compensi, vengono considerati i costi riferiti alle spese di viaggio e soggiorno;
- e) per i concorsi e per i corsi di perfezionamento professionale i costi della giuria ed i docenti;
- f) per le attività promozionali della musica e per gli enti di promozione i costi delle spese artistiche ed escluse le spese generali;
- g) per i progetti speciali i costi artistici ed organizzativi;
- h) per le attività all'estero i costi dei viaggi e trasporti.

Il Direttore Generale stabilisce ogni anno le percentuali ed i massimali economici delle voci di costo tenuto conto delle risorse disponibili e della quantità di domande pervenute sentito il parere della competente sezione della Consulta per lo spettacolo (comma 4).

Tabella 1 Criteri per la determinazione della base quantitativa dei contributi per la musica per l'anno 2013

Sotto-settore	Costi valutabili	Percentuali e massimali di incidenza dei costi
		- 100% fino ad un massimale di € 600.000
Teatri di tradizione, Lirica ordinaria, ICO	Oneri sociali	- 40% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 1.100.000 - 20% ulteriore per la parte eccedente
		- 60% fino ad un massimale di € 200.000
	Oneri sociali	- 30% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 500.000
Attività concertistica e corale		- 40% fino ad un massimale di € 250.000
	Compensi fissi o a percentuale	- 30% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 700.000
		Per le attività corali o di musica popolare per le quali non siano previsti compensi, saranno presi in considerazione i costi relativi a viaggi e soggiorni nella misura del 60%
		- 100% fino ad un massimale di € 200.000
	Oneri sociali	- 25% per la parte eccedente fino ad un massimale di € 500.000
Festival e rassegne		
	Compensi fissi o a percentuale	40%
	Pubblicità	25%
		Per le rassegne corali e di musica popolare con formazioni che non percepiscono compensi, saranno presi in considerazione i costi relativi a viaggi e soggiorni nella misura del 100%
Corsi	Costi per i docenti comprensivi dei rimborsi spesa per viaggi e soggiorni	70%
	Costi per la giuria, comprensivi dei rimborsi spesa per viaggi e soggiorno	120%
Concorsi	Premi in denaro a diretto carico dell'Ente (assegnare ai primi 3 classificati fino ad un massimo di € 5.000)	
Enti di Promozione	Costi concernenti le spese artistiche in considerazione della peculiarità degli enti di promozione e della loro funzione e attività	50%
Progetti speciali	Spese artistiche ed organizzative	50%
Promozione	Costi concernenti le spese artistiche	30%
Attività all'estero	Viaggi e trasporti	1/3
Complessi bandistici	Il contributo è quantificato in una quota forfetaria, tenuto conto delle spese di impianto e funzionamento, comunque non superiore al deficit esposto in bilancio	
Form. Strumentali giovani	Il contributo è assegnato ed erogato secondo le modalità di cui l'art. 18 del Decreto Ministeriale 9 novembre 2007	

Fonte: Decreto Direttore Generale per lo Spettacolo dal Vivo 1 marzo 2013

Per quanto riguarda la valutazione dei programmi di attività vengono considerate le coproduzioni (apporti artistici e finanziari) tra soggetti nazionali e tra soggetti appartenenti ai paesi dell'Unione Europea. La coproduzione deve essere specificata da un accordo formale tra le parti che indichi i singoli apporti finanziari (comma 5).